

**ART. 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Loano un'associazione che assume la denominazione “**Associazione sportiva dilettantistica ITALIANYACHTMASTERS** in breve “**Asd ITALIANYACHTMASTERS**”

**Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo a cui l'associazione intenderà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo, con riferimento alle Federazioni sportive nazionali o di Ente di Promozione Sportiva di proprio riferimento ed alle conseguenti disposizioni del CONI.**

#### **Scopo – Oggetto**

**ART. 2** - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**ART. 3** - L'associazione si propone la promozione e lo sviluppo di attività legate alla marineria ed alla nautica, la continuazione della tradizione professionale dei Comandanti Italiani di Mega Yachts con l'educazione delle nuove generazioni ad un alto standard di professionalità ed un impeccabile codice di onore quale quello a cui aderiscono i soci dell'associazione, la diffusione della cultura e della professionalità Nautica Italiana nel mondo e l'organizzazione di eventi a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Ai fini di quanto precede provvederà alla programmazione e gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento del settore mare, in virtù della legge quadro 21 dicembre 1978 n° 845 in materia di formazione professionale, in armonia con le rispettive leggi delle singole Regioni, e loro modificazioni ed alla pubblicazione di articoli scientifici, manuali, riviste relativi alle materie e discipline complementari e interdisciplinari alla nautica.

#### **Soci**

**ART. 4** - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere Soci tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

- Capitano Superiore L.C., di Lungo Corso e del Diporto
- Master Mariner e Yacht Master;
- Tutte le qualifiche IMO STCW di coperta e di macchina corrispondenti o equivalenti ai suddetti titoli professionali secondo la normativa vigente.

**ART. 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.



ITALIANYACHTMASTERS

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE

Il socio che perso l'incarico di comandante, che versa in comprovata e documentata difficoltà economica ed ha un'anzianità associativa superiore ad un anno può chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dal pagamento del contributo associativo annuale per un periodo non superiore a tre anni durante i quali mantiene tutti i diritti, decorsi i quali permanendo l'impossibilità di versare il contributo annuale decade dalla qualità di socio. Dalla data in cui assume l'incarico di comandante è tenuto a versare la quota di contributo associativo annuale.

Possono essere istituiti soci onorari. Essi sono proposti da almeno tre soci, tra i quali deve esserci almeno un membro del Consiglio Direttivo, il quale delibera sulla proposta all'unanimità. Il Presidente da comunicazione dell'avvenuta nomina ai soci alla prima assemblea utile. Il socio onorario partecipa alla vita dell'associazione non gode dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi ed è gratuito. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**ART. 6** - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere iscritti nell'Albo dei Soci;
- frequentare i locali del Collegio nelle sue Sedi, usufruire di tutti i suoi servizi, partecipare a tutte le sue manifestazioni;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

**ART. 7** - I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e a collaborare alla vita sociale dell'Associazione;
- al pagamento del contributo associativo annuale;
- ad aderire alle regole di comportamento e di etica dell'Associazione tenendo una condotta conforme all'etica professionale e alle leggi che disciplinano l'esercizio della professione; in ogni caso, il loro comportamento non deve essere tale da compromettere gli interessi ed il prestigio dell'Associazione;
- ad essere in qualsiasi momento della propria attività un consapevole ed onorevole portabandiera della Associazione;
- a svolgere un costante ed attivo lavoro di diffusione delle qualità e delle peculiarità della Associazione;

#### **Recesso - Esclusione**

**ART. 8** - La qualifica di socio si perde per dimissioni, per esclusione o a causa di morte.

**ART. 9** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore ad 1 (uno) anno decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, od in caso di gravi violazioni dell'etica professionale o per illeciti gravemente lesivi degli interessi o del prestigio

dell'Associazione.

e) che sia oggetto di condanne penali passate in giudicato o sanzioni da parte di Autorità Marittime nazionali ed internazionali.

**ART. 10** – Per la procedura di esclusione di cui all'Art 9 comma 2 lettere “a”, “c” “d” ed “e” il Consiglio Direttivo richiederà al Collegio dei Probiviri di raccogliere evidenza dei fatti, verbalizzare le dichiarazioni dell'interessato e formulare una proposta motivata in forma scritta. Il Consiglio Direttivo procederà ai sensi del comma 2 lettera c) dell'Art. 19.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea, all'uopo convocata dal socio interessato, che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **Risorse economiche - Fondo Comune**

**ART. 11** - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative ordinarie e contributi volontari degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
- c) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

#### **Esercizio Sociale**

**ART. 12** - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio sociale da presentare all'Assemblea degli associati ed



ITALIANYACHTMASTERS

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE

essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Organi dell'Associazione**

**ART. 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
- d) il Collegio dei Probiviri

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 3 (tre) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

### **Assemblee**

**ART. 14** - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sulla prima pagina del sito dell'associazione ed avviso da affiggersi nella sede sociale almeno trenta giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, email o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**ART. 15** - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio sociale;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del suo Presidente ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti e approvazione della relazione morale del Consiglio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta.

**ART. 16** - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - salvo quanto previsto all' Art. 5, hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea determina le procedure di voto tra le seguenti:

- a) con l'utilizzo di schede raccolte nell'urna e successivamente scrutinate;



ITALIANYACHTMASTERS

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE

b) per alzata di mano;

c) per corrispondenza o per email.

Ogni socio può ricevere due deleghe e i membri del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di far svolgere l'assemblea ordinaria o straordinaria anche da altri luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o telematici a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che:

a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Il Consiglio Direttivo quando ammesso dalla legge e previa specifica predeterminazione della proposta di delibera, potrà permettere che i soci possano esercitare il diritto di voto per corrispondenza o per email secondo le seguenti modalità:

1) L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza o per email;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

d) la o le deliberazioni proposte per esteso;

2) La scheda di voto è predisposta dal Consiglio Direttivo in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione dell'Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione. L'Associazione rilascia, direttamente o con le modalità indicate sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.

3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all'Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l'assemblea.

Il voto così espresso resta valido anche per le successive convocazioni.

La data e l'ora di arrivo della corrispondenza o delle email sono attestate sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa del votante pervenuta all'Associazione almeno dodici ore precedenti l'assemblea.



ITALIANYACHTMASTERS

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

**ART. 17** -L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando il od i liquidatori. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualora partecipi considerando le modalità di presenza e di voto sopra elencato almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

**ART. 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

**ART. 19** - Il Consiglio Direttivo dura 3 anni ed è composto da 5 ad 11 soci che abbiano conseguito il titolo professionale IMO STCW MASTER < 3.000 GT. Il numero dei componenti è deciso dall'assemblea all'atto della nomina. Del Consiglio fa parte il Presidente il quale può nominare tra i membri del Consiglio un Vice Presidente con funzioni vicarie. Il Consiglio, inoltre, può nominare un Segretario e un Tesoriere anche esterni al Consiglio stesso, purché siano soci in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti, la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) indirizzare l'attività della associazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) stabilire le quote associative, redigere il bilancio sociale da portare all'approvazione dell'assemblea;
- c) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei Soci ed adotta i provvedimenti disciplinari;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) predisporre i regolamenti interni;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo invitare i Revisori Contabili, se nominati, che partecipano con funzione consultiva.

**ART.20**- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;

nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Presidente**

**ART.21-** Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

#### **Collegio dei revisori dei conti**

**ART. 22-** Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa se invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

#### **Collegio dei Probiviri**

**ART. 23 -** Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio può essere eletto quale Probiviro purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli obblighi statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello statuto. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché svolgere i compiti ad esso assegnato dallo statuto, dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

#### **Pubblicità, trasparenza degli atti sociali ed etica associativa**

**ART. 24 -** Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Bilancio sociale annuale. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

È vietato ogni tipo di impegno che vincola, anche temporaneamente, l'Associazione ad organizzazioni non affini ed a partiti politici. I membri dell'Associazione non possono pretendere alcuna remunerazione per i compiti affidati nell'ambito dell'Associazione potranno ottenere esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in conseguenza allo svolgimento del proprio ufficio previa autorizzazione del consiglio direttivo.



NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE

### **Scioglimento**

**ART.25** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività per l'Assistenza Marinara, e comunque per finalità di utilità sociale.

### **Norma finale**

**ART. 26-** Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.